

SCUOLA FORENSE FOROEUROPEO

**ESAME AVVOCATO 2020
VIII CORSO INTENSIVO
A DISTANZA IN DIRETTA
e/o IN DIFFERITA INTERATTIVO
NELLA "VIRTUAL CLASSROOM"**

2 ottobre 2020 h 14

Approfondimento Diritto Civile

La buona fede oggettiva

Traccia n. 1 a) - Parere Diritto Civile

- La Loft s.r.l. conveniva in giudizio la Beta Assicurazioni s.p.a. per sentirla condannare al pagamento della somma di € 139.000,00, oltre IVA e accessori, in forza di una polizza fideiussoria che era stata stipulata, in favore dell'attrice, dalla Alfa s.r.l., a fronte di un contratto di appalto intercorrente fra la Loft (appaltante) e la Alfa (appaltatrice) per la ristrutturazione e l'ampliamento di un immobile di proprietà dell'attrice sito in Torino. In particolare, tale polizza fideiussoria aveva proprio ad oggetto la garanzia della Loft in caso di inadempimento totale o parziale della Alfa.
- In particolare, la Loft deduceva che, con scrittura del 21.9.2019, aveva preso in consegna i lavori, nonostante la presenza di vizi, e che aveva pagato il saldo finale pari a circa € 90.000,00, a fronte dell'impegno assunto dalla Alfa di eliminare i difetti riscontrati dalla direzione dei lavori; aggiungeva che, poiché le opere di riparazione erano state eseguite solo parzialmente e non tutti i difetti erano stati eliminati, pretendeva dalla Beta Assicurazioni il risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento dell'appaltatrice.
- Il candidato, assunte le vesti del legale della Beta Assicurazioni s.p.a., rediga motivato parere in ordine alla fondatezza delle pretese attoree, indicando le eventuali strategie difensive percorribili.

➤ a.2)

Tizio nel giugno 2019 si recava presso il cantiere navale Alfa s.r.l. e sceglieva il tipo di imbarcazione idonea alle sue necessità, concordando con il fornitore il prezzo pari ad € 120.000,00.

- Tizio stipulava con la Beta Leasing s.p.a. un contratto di locazione finanziaria, in virtù del quale la società finanziaria acquistava l'imbarcazione dalla Alfa s.r.l., pagandone l'intero prezzo e Tizio avrebbe corrisposto singole rate mensili, comprensive sia della somma da restituire alla Beta leasing sia gli interessi.
- In data 4.7.2019, quindi, la Beta Leasing s.p.a. e Tizio stipulavano il contratto di locazione finanziaria e in data 29.7.2019 la prima stipulava il contratto di compravendita con la Alfa s.r.l., società fornitrice del bene, corrispondendo l'intero prezzo dell'acquisto dell'imbarcazione scelta da Tizio.
- In particolare, la corresponsione del prezzo pattuito avveniva in data 10.8.2019, dopo che Tizio aveva trasmesso alla Beta leasing il verbale di ricezione e collaudo dell'imbarcazione, sottoscritto in data 5.8.2019 ed inviato il giorno seguente, anche se la consegna dell'imbarcazione non veniva effettuata ma veniva solo promessa dalla società fornitrice Alfa s.r.l. per la fine del mese di agosto 2019, dovendo ancora essere ultimata dal cantiere navale.
- Tizio ometteva di informare la Beta Leasing s.p.a. di tale circostanza fattuale, limitandosi appunto a trasmettere copia del verbale di ricezione e collaudo da lui sottoscritto.
- Tizio, comunque, iniziava a versare alla Beta Leasing s.p.a. i canoni locatizi pattuiti, sebbene non fosse ancora stata adempiuta dal fornitore la consegna del bene, continuandoli a corrispondere fino a quando, circa otto mesi dopo la stipula del contratto di leasing, ha comunicato alla società concedente, con nota del 3.3.2020, che il bene non era mai stato consegnato, che egli aveva promosso iniziative legali contro il fornitore Alfa s.r.l., e che da quel momento avrebbe sospeso il pagamento dei canoni del leasing.
- Il candidato, assunto le vesti del difensore della Beta Leasing s.r.l., che riceveva tale missiva da parte di Tizio, premessi brevi cenni sul contratto di leasing, rediga motivato parere in ordine alla fondatezza delle pretese avanzate dal predetto, con particolare riguardo alla correttezza del contegno dallo stesso assunto.

➤ a.3)

- In data 15.9.2020, veniva notificato a Sempronia il decreto ingiuntivo n. 9737/2020, provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Roma, con il quale le veniva ingiunto il pagamento, in solido con la Alfa s.r.l., della somma di € 76.000,00, oltre interessi e spese, in favore dell'istituto bancario Beta s.p.a, sulla base di una fideiussione, rilasciata, il 30.1.2018, a favore di detta società, dal defunto marito Mevio per conto della Alfa s.r.l., a fronte di erogazioni di finanziamenti conseguiti da quest'ultima e mai restituiti né dal debitore principale né dal garante.
- Dall'esame della documentazione contabile a disposizione della banca emergeva che la società Alfa s.r.l. veniva costituita in data 20 marzo 2016 con un capitale sociale di € 15.000,00 e che già nel bilancio al 31 dicembre 2016 era registrata una perdita di oltre € 92.000,00, che veniva provvisoriamente coperta dall'assemblea, contestualmente all'approvazione del bilancio.
- Alla data del 30 gennaio 2018, la predetta società aveva aperto un conto corrente presso la Beta s.p.a. e nella stessa data del 30.1.2018 veniva rilasciata dal defunto Mevio, che non era né amministratore né socio della Alfa s.r.l., una fideiussione secondo lo schema omnibus. L'istituto bancario aveva provveduto ad erogare continui finanziamenti fino al 10 febbraio 2020, data di chiusura del conto, limitandosi a comunicare, in una sola circostanza, nel gennaio 2019, all'erede di Mevio, nel frattempo deceduto, l'ammontare del credito vantato a quella data.
- I risultati degli esercizi 2017, 2018 e 2019 sono stati costantemente in perdita, essendo il conto corrente intestato alla Alfa s.r.l. caratterizzato da un costante saldo negativo, per cifre che si aggiravano sempre intorno alla somma di € 70.000,00-80.000,00.
- Il candidato, assunte le vesti del legale a cui Sempronia si era rivolta preoccupata, illustrati gli istituti giuridici sottesi alla traccia, rediga motivato parere in ordine alla fondatezza delle pretese del ricorrente, indicando le eventuali strategie difensive percorribili.

Approfondimento Diritto Civile

La buona fede oggettiva

Traccia n. 1 b) Parere Diritto Civile

- Con contratto sottoscritto in data 2.3.2019 Tizio concedeva in locazione ad uso commerciale alla Beta s.r.l. un locale di sua proprietà in Roma, con annessa corte esclusiva; successivamente le parti, appreso che il locale era accatastato in categoria C/2 (locale magazzino) e non C/1 (locale commerciale), convenivano la risoluzione consensuale del contratto e, in data 11/9/2019, ne stipulavano uno nuovo nel quale, richiamato espressamente il precedente, davano atto della necessità di attribuire in catasto la categoria C1 all'immobile locato, previe le opportune modifiche strutturali, e, quindi, di ottenere i necessari titoli abilitativi.
- Prevedevano, peraltro, la facoltà per il conduttore di risolvere il contratto e ottenere la restituzione dei canoni già versati nel caso che tali condizioni non si fossero verificate.
- Nel giugno 2020 la Beta s.r.l. si accorgeva che in effetti non era ancora stata variata la posizione dell'immobile al catasto e quindi decideva di rivolgersi al suo legale onde verificare quali azioni poter intraprendere specificando che era comunque intenzionata a mantenere la locazione dell'immobile, quindi, a non risolvere il contratto stipulato con Tizio.
- Il candidato, assunto le vesti del legale della Beta s.r.l., rediga motivato parere valutando l'opportunità e la correttezza di una sospensione anche parziale del pagamento dei canoni locazioni dovuti a Tizio.

Approfondimento Diritto Civile

La buona fede oggettiva

Traccia n. 1 c) Parere Diritto Civile

- La società Alfa è concessionaria di una casa automobilistica società Beta per la vendita in ambito locale. In considerazione della contingente situazione di difficoltà economica, soprattutto in relazione alla generale contrazione degli acquisti delle automobili, la casa automobilistica società Beta rappresenta con ripetute missive alla società concessionaria la necessità di modificare in senso a sè più favorevole le condizioni economiche previste nel contratto, in particolare di procedere ad una diversa regolamentazione pattizia della misura del prezzo da applicarsi per la vendita tra le parti. Poiché la società Alfa dichiara, mediante lettera raccomandata, di non essere disponibile ad una modifica delle previsioni contrattuali nel senso richiesto, la società automobilistica Beta si avvale del diritto di recesso ad nutum previsto in suo favore dal contratto di concessione stipulato tra le parti.
- Il candidato, assunto le vesti del difensore della società concessionaria Alfa rediga parere motivato, valutando la correttezza dell'operato della Beta.

Approfondimento Diritto Civile

La buona fede oggettiva

Traccia n. 1 d) Parere Diritto Civile

- In data 8.12.2017 Tizio subiva diversi danni patrimoniali e non patrimoniali in conseguenza di un sinistro stradale avvenuto per colpa esclusiva di Sempronia, assicurata per la R.C.A. con la Compagnia assicurativa Beta s.p.a.
- Già nel 2018 Tizio aveva adito il Giudice di Pace di Roma, chiedendo – peraltro con espressa riserva di azionare in futuro altri crediti - ed ottenendo in quella sede, con decisione passata in giudicato, il risarcimento dei soli danni patrimoniali, nonostante, già alla data di proposizione di tale domanda, Tizio fosse perfettamente a conoscenza anche delle conseguenze non patrimoniali del sinistro patito, essendo stato sottoposto a visita da parte di un medico incaricato dalla Compagnia poco prima della proposizione di tale domanda.
- Con atto di citazione notificato nel luglio 2020 Tizio conveniva in giudizio nuovamente la compagnia assicurativa Beta s.p.a. e Sempronia, al fine di farle condannare al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti in conseguenza del medesimo incidente stradale occorso l'8.12.2017.
- Il candidato, assunto le vesti del legale della compagnia assicurativa Beta s.p.a., lette le richieste risarcitorie avanzate da Tizio, rediga motivato parere, valutandone l'azionabilità in giudizio.